



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE

Riunita in camera di consiglio e così composta

dr.ssa Claudia De Martin presidente rel.

dr. Biagio Politano consigliere

dr.ssa Carmen Ranieli consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 695 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 10/06/2026 sostituta ex art. 127 ter cpc con il deposito di note scritte e vertente

TRA

Parte_1 n persona del Curatore Dott. *Parte_2*
(p. Iva *P.IVA_1*) rappresentato e difeso dall'avv.to Stefano Grisolia in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato in calce all'atto di appello su autorizzazione del GD del Tribunale di Castrovillari del 17.01.2024 ed elettivamente domiciliati presso lo studio di detto difensore in Castrovillari Corso Calabria n. 19;

APPELLANTE

E

Controparte_1 c.f. *P.IVA_2*) in persona del Sindaco pt. rappresentato e difeso dall'avv.to Adriano Licenziati dell'Avvocatura Comunale in virtù di procura rilasciata su foglio separato allegato alla comparsa di costituzione depositata nel presente grado in sostituzione del precedente difensore ed elettivamente domiciliati presso la Sede Municipale in Piazza Municipio Palazzo di Città;

APPELLATO

OGGETTO: appello contro sentenza n. 1587/2023 del Tribunale di Castrovillari pubblicata in data 06/11/2023

FATTO E DIRITTO

§ 1. – La vicenda da cui ha tratto origine il presente giudizio di appello è così riassunta nella sentenza impugnata: <<1. Con atto di citazione ritualmente notificato il *Controparte_1* proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 443/2018 del 10.06.2018, depositato l'11.06.2018 (R.G. n. 1381/2018), con cui questo Tribunale ingiungeva a esso opponente il pagamento della somma di € 1.081.125,07, oltre interessi e spese del monitorio, in virtù dell'omesso pagamento di diverse fatture emessa dalla *Parte_1* e concernenti il servizio di igiene urbana, di cui al contratto rep. n. 7 del 04/02/2010 e successive proroghe, e il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, di cui al contratto rep. n. 147 del 24.07.2014. Parte attrice, in particolare, deduceva di aver stipulato con *Parte_1* il contratto rep. n. 7 del 04.02.2010, concernente il servizio igiene urbana - prorogato con le determine n. 9 del 30.04.2015, n. 72 del 31.07.2015 e n. 201 del 31.12.2015 - e il contratto rep. n. 147 del 24.07.2014, relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; che parte opposta era sprovvista di legittimazione attiva, in quanto ammessa al concordato preventivo; che esso attore, attesa l'inadempienza di parte opposta, era, in

realtà, creditore della somma di € 71.175,91, per a) il ribaltamento dei costi per lo smaltimento della frazione organica dei rifiuti urbani, b) le penali per mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata, c) le trattenute per lo sciopero degli addetti al servizio, d) il ribaltamento dei costi per il ripristino delle attrezzature nel centro di raccolta dopo verbale di riconsegna, e) il ribaltamento dei costi per la rimozione dei rifiuti depositati nel centro di raccolta, f) le penali per la mancata esecuzione del diserbo stradale; che le fatture non erano idonee a dar prova del credito ingiunto; che alcune fatture riportavano interessi calcolati erroneamente; che la fattura n. 25872014 riportava una somma diversa dall'impegno di spesa; che l'importo vantato da parte opposta rientrava nella categoria dei debiti fuori bilancio; che ai sensi dell'art. 159 del d.lgs. 267/2000 (TUEL) non poteva procedersi a esecuzione forzata; che l'ente era in pre-dissesto finanziario. 2. Si costituiva in giudizio tardivamente il *Parte_1* che, contestando gli assunti attorei, eccepiva la mancanza dello ius postulandi in capo al procuratore di parte opponente e deduceva che l'inadempimento era dovuto a carenze tecniche degli impianti di smaltimento dei rifiuti, alla condotta dell'utenza che non differenziava correttamente i rifiuti, alla presenza di discariche abusive da bonificare, all'omesso controllo dell'ente sulla condotta negligente dei cittadini; che, pertanto, dovevano essere rinegoziati gli obiettivi, ai sensi dell'art. 7 del capitolato speciale di appalto (CSA); che gli artt. 19 e 20 del CSA prevedevano che le irregolarità andavano notificate e essa opposta e che la stessa non aveva mai avuto alcuna contestazione; che per le giornate di sciopero il servizio era, comunque, stato garantito; che era stato effettuato il diserbo, il ripristino delle attrezzature all'interno del centro di raccolta dopo il verbale di riconsegna e la raccolta dei rifiuti depositati nel centro di raccolta. *CP_2* convenuta chiedeva, quindi, di dichiarare inammissibile l'opposizione e di rigettarla, poiché infondata in fatto ed in diritto. 3. Il Giudice con ordinanza del 25.09.2021, rilevato che

parte opposta era stata dichiarata fallita dopo la notifica dell'atto di citazione, ma prima della scadenza dei termini per la costituzione in giudizio, e considerato che tale evento interruttivo era stato superato dalla costituzione del fallimento, da qualificare quale atto di prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 302 c.p.c., che comportava la regressione del giudizio alla prima udienza, sollecitava il contraddittorio delle parti sul punto. Successivamente con ordinanza del 15.07.2022, viste le deduzioni delle parti, che nulla riferivano sulla sollevata questione, dichiarava l'ammissibilità della documentazione prodotta dal fallimento e, considerato che lo stesso non aveva chiesto la concessione dei termini di cui all'art. 183 c.p.c., ritenuta la causa matura per la decisione, rigettava la richiesta di prova per testi, avanzata da parte opponente, e rinviava per la precisazione delle conclusioni.

4. Nel corso del procedimento venivano acquisiti i fascicoli di parte e la causa veniva istruita documentalmente.>>

§ 2. – Il Tribunale di Castrovillari con sentenza n. 1587/2023 così statuiva: <<Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa e assorbita ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: - rigetta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione, sollevata da parte opposta; - rigetta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva, avanzata da parte opponente; - accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Castrovillari n. 443/2018 del 10.06.2018, depositato l'11.06.2018 (R.G. n. 1381/2018); - condanna il *Parte_3* alla refusione, in favore del *Controparte_1* delle spese di lite che si liquidano in € 19.000,00 (di cui € 3.000,00 per la fase di studio, € 1.990,00 per la fase introduttiva, € 8.800,00 per la fase istruttoria ed € 5.210,00 per la fase decisoria) per compensi, oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge.>>

§ 3. – Il Tribunale a sostegno della decisione osservava:<<5. Preliminarmente, per quanto riguarda l'asserita mancanza dello ius

postulandi, eccepita da parte opposta, si rileva che sono presente in atti le deleghe alla partecipazione al presente giudizio, conferite dal Sindaco del CP_1 opponente all'avv. Carmine Marini - precedente difensore dell'opponente e previa determina della giunta comunale. - e all'avv. Dario Giannicola. Ebbene, detti atti sono idonei a conferire al procuratore della parte il potere di rappresentanza sostanziale e processuale, non essendo necessaria la delibera della giunta comunale, salva diversa previsione dello statuto, neanche allegata da parte convenuta. Invero, a tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che "Nel nuovo ordinamento delle autonomie locali (artt. 36 e 35, secondo comma, della legge 8 giugno 1990, n. 142, poi trasfusi negli artt. 48, secondo comma, e 50, secondo e terzo comma, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), competente a conferire al difensore del comune la procura alle liti è il sindaco, non essendo necessaria l'autorizzazione della giunta municipale, atteso che al sindaco è attribuita la rappresentanza dell'ente, mentre la giunta comunale ha una competenza residuale, sussistente cioè soltanto nei limiti in cui norme legislative o statutarie non la riservino al sindaco" (Cass. civ., SS.UU., sent. n. 186/2001; conf. Cass. civ., sez. I, sent. n. 24433/2011; Cass. civ., sez. lav., sent. n. 20428/2016). Per tale ragione, va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione. 6. Va rigettata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'opposta, sollevata da parte opponente, poiché ammessa in concordato preventivo, in quanto, come detto, il fallimento, la cui costituzione è da qualificare quale atto di prosecuzione del giudizio ai sensi dell'art. 302 c.p.c., è dotato indubbiamente di legittimazione attiva, essendo successore a titolo universale della società fallita (cfr. Cass. civ., sez. III, sent. n. 31345/2022). 7. Per quanto riguarda la sollevata eccezione di nullità del decreto ingiuntivo opposto per l'assenza di idonea documentazione a supporto, si rileva che quand'anche il provvedimento monitorio fosse stato effettivamente emesso in carenza dei

presupposti necessari per la sua emissione, comunque la pretesa creditoria potrebbe trovare fondamento. Pertanto, detta eccezione va rigettata. Invero, nel presente giudizio il Giudice non deve stabilire esclusivamente se il decreto ingiuntivo è stato legittimamente emesso, ma deve soprattutto accertare il fondamento della pretesa azionata con il ricorso per decreto ingiuntivo e, laddove la domanda risulti fondata, deve accoglierla, indipendentemente dalla regolarità, sufficienza e validità degli elementi sulla cui base è stato emesso il decreto, i quali possono, semmai, influire solo sul regolamento delle spese processuali (cfr. Cass. civ., sez. VI, ord. n. 14486/2019). A tal proposito la Corte di Cassazione ha statuito che “L’opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario, autonomo giudizio di cognizione, che, sovrapponendosi allo speciale e sommario procedimento monitorio (art. 633, 644 ss. cod. proc. civ.), si svolge nel contraddittorio delle parti secondo le norme del procedimento ordinario (art. 645 cod. proc. civ.). Ne consegue che il giudice dell’opposizione, anche quando si tratti di giudice di pace, è investito del potere - dovere di pronunciare sulla pretesa fatta valere con la domanda di ingiunzione (nonché sulle eccezioni e l’eventuale domanda riconvenzionale dell’opponente) ancorché il decreto ingiuntivo sia stato emesso fuori delle condizioni stabilite dalla legge per il procedimento monitorio e non può limitarsi ad accertare e dichiarare la nullità del decreto emesso all’esito dello stesso. Ne consegue altresì che non può avere alcuna rilevanza, per la validità della pronuncia, né che il giudice non ne dichiari la nullità e non lo revochi, né che non motivi sul punto” (Cass. civ., sez. III, sent. n. 1184/2007). Pertanto, nel presente giudizio, è necessario valutare la fondatezza della pretesa creditoria e dell’eccezione riconvenzionale dell’opponente, a prescindere dall’idoneità delle prove scritte fornite in sede di emissione del decreto ingiuntivo. 8. Ciò detto, si segnala che, per unanime giurisprudenza, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo l’onere probatorio resta ripartito secondo le regole

generalmente di cui all'art. 2697 c.c., incombendo in capo al creditore opposto la prova piena del credito azionato, con la conseguenza che il mancato rispetto della regola dell'onere probatorio determina l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo. Nel merito, in punto di diritto, si osserva che in materia contrattuale, nell'applicazione dei principi di cui agli artt. 1218, 1453 e ss. e 2697 c.c., il creditore deve provare la fonte contrattuale e allegare l'inadempimento del debitore. Il debitore, invece, deve provare la sussistenza di elementi estintivi dell'obbligazione asseritamente inadempita, in conformità al principio di riferibilità o di vicinanza della prova. Invero, in virtù di tale principio, l'onere della prova viene ripartito tenuto conto, in concreto, della possibilità per l'uno o per l'altro soggetto di provare fatti e circostanze che ricadono nelle rispettive sfere di azione. Appare, altresì, coerente alla regola dettata dall'art. 2697 c.c., che distingue tra fatti costitutivi e fatti estintivi, ritenere che la prova dell'adempimento, fatto estintivo del diritto azionato dal creditore, spetti al debitore convenuto, che dovrà quindi dare la prova diretta e positiva dell'adempimento, trattandosi di fatto riferibile alla sua sfera di azione. A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che: "in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento" (Cass., SS.UU., sent. n. 13533/2001). In particolare, in materia di appalto, la Suprema Corte ha statuito che "Nella specie, le statuizioni del decreto impugnato, fondate sulla circostanza che la committente non avrebbe provato l'inadempimento dell'appaltatrice, né il nesso di causalità con i danni asseritamente subiti si

pongono in contrasto col principio affermato dalle sezioni unite di questa Corte, secondo cui il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto, sia per la risoluzione e il risarcimento del danno deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del proprio diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, sulla quale incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento. Coerentemente, l'appaltatore che agisce in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo deve provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ove il committente ne eccepisca l'inadempimento. Specularmente, a fronte della contestazione di inadempimento sulla cui base si fonda la domanda della committente, spetta all'appaltatore, l'onere di fornire la prova del puntuale adempimento della propria obbligazione. L'azione di risoluzione e quella risarcitoria hanno difatti in comune con l'azione di adempimento l'elemento costitutivo fondamentale: per conseguenza, chi le propone è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, e non anche l'inadempienza dell'obbligato. Difatti il legislatore consente la sostituzione della domanda di adempimento con quella di risoluzione (art. 1453 c.c.), riconducendo l'uno e l'altro diritto a un'unica fattispecie, senza condizionare espressamente il mutamento della domanda all'accollo di un più ampio onere probatorio" (Cass. civ, sez. I, ord. n. 19110/2023). 9. Ciò premesso, si rileva che l'eccezione della parte opponente va riqualificata quale eccezione di inadempimento, ai sensi dell'art. 1460 c.c. Invero, seppure detta eccezione non è rilevabile d'ufficio, non è escluso il potere del giudice di riqualificare la domanda, nel caso in cui sia evidente la volontà di sollevarla della parte, come avvenuto nel caso di specie, avendo parte opponente dedotto di non aver corrisposto le somme ingiunte in considerazione dell'inadempimento dell'opposta. In merito alla riqualificazione della domanda, la Corte di Cassazione ha statuito che "L'"exceptio inadimpleti contractus", di cui all'art. 1460 cod. civ.,

costituisce un'eccezione in senso proprio, rimessa pertanto alla disponibilità ed all'iniziativa del convenuto, senza che il giudice abbia il dovere di esaminarla d'ufficio. Tuttavia, essa, al pari di ogni altra eccezione, non richiede l'adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla (onde paralizzare l'avversa domanda di adempimento) sia desumibile, in modo non equivoco, dall'insieme delle sue difese e, più in generale, dalla sua condotta processuale, secondo un'interpretazione del giudice del merito che, se ancorata a corretti canoni di ermeneutica processuale, non è censurabile in sede di legittimità" (Cass. civ., sez. II, sent. n. 11728/2002; conf. Cass. civ., sez. II, sentenza n. 2706/2004; Cass. civ., sez. II, sent. n. 20870/2009; Cass. civ., sez. II, sent. n. 17424/2010). Ebbene, si rileva che la possibilità di sollevare l'eccezione in parola presuppone l'inadempimento della controparte e la proporzionalità tra le reciproche inadempienze. Invero, l'eccezione di inadempimento è ammessa solo se il rifiuto di adempiere non sia contrario alla clausola di buona fede oggettiva, cioè occorre che vi sia equivalenza tra l'inadempimento altrui e l'adempimento che è rifiutato mediante l'eccezione ovvero che il rifiuto di adempimento per effetto della sollevazione dell'eccezione sia successivo e causalmente giustificato dall'inadempimento altrui e non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per cui l'eccezione è concessa dalla legge; in tal senso assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte anche in data anteriore al giudizio. A tal proposito, la Corte di Cassazione ha statuito che "Per la legittima proposizione dell'eccezione di inadempimento è necessario che il rifiuto di adempimento — oltre a trovare concreta giustificazione nei legami di corrispettività e interdipendenza tra prestazioni ineseguite e prestazioni rifiutate — non sia contrario a buona fede, cioè non sia determinato da motivi non corrispondenti alle finalità per le quali esso è concesso dalla legge, come

quando l'eccezione è invocata non per stimolare la controparte all'adempimento ma per mascherare la propria inadempienza; al fine del relativo accertamento assume rilevante importanza la circostanza che la giustificazione del rifiuto sia resa nota alla controparte solo in occasione del giudizio e non in occasione dell'attività posta in essere allo scopo di conseguire l'esecuzione spontanea del contratto" (Cass. civ., sez. III, sent. n. 22353/2010). Applicati detti principi al caso di specie, si rileva che parte opponente già in via stragiudiziale aveva notiziato parte opposta circa il mancato pagamento delle somme per l'inadempimento della stessa (cfr. la documentazione allegata da parte del *Controparte_1* e, in particolare, la nota del 16.02.2016 inviata dall'opponente e ritualmente ricevuta da parte opposta, atteso che nella missiva del 26.02.2016 la stessa opposta contesta la citata nota, dando prova di averne avuto contezza); che l'eccezione risulta proporzionata, in quanto l'importanza dei rispettivi inadempimenti è di pari rilevanza, costituendo obbligazioni principali del contratto e considerato che la somme vantate rispettivamente dalle parti sono sostanzialmente equivalenti. Ciò detto, rilevata l'ammissibilità di detta eccezione, considerato che la parte che ha proposto la stessa deve semplicemente allegare l'inadempimento della controparte a sostegno del suo rifiuto di adempiere, è posto in capo all'opposta l'onere della prova del proprio adempimento. In particolare, nei contratti di durata chi agisce per l'adempimento deve dimostrare di avere eseguito la sua prestazione per tutto il tempo relativamente al quale il corrispettivo è domandato. A tal proposito la Suprema Corte ha statuito che "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il debitore convenuto per l'adempimento, ove sollevi l'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., sarà onerato di allegare l'altrui inadempimento, gravando sul creditore agente l'onere di dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione. (Fattispecie in tema di mancato esame, da parte del

giudice del merito, delle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio da cui emergeva l'inesatto adempimento del creditore agente, dedotto dal debitore a fondamento della "exceptio inadimplenti contractus")" (Cass. civ., sez. VI, ord. n. 3587/2021). 10. Ciò premesso, si segnala che a fronte dell'eccezione inadempimento, parte opposta non è riuscita a dar prova dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattualmente pattuite. Invero, in merito agli inadempimenti, analiticamente indicati da parte opponente - quali a) il ribaltamento dei costi per lo smaltimento della frazione organica dei rifiuti urbani, b) le penali per mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata, c) le trattenute per lo sciopero degli addetti al servizio, d) il ribaltamento dei costi per il ripristino delle attrezzature nel centro di raccolta dopo verbale di riconsegna, e) il ribaltamento dei costi per la rimozione dei rifiuti depositati nel centro di raccolta, f) le penali per mancata esecuzione del diserbo stradale - parte opposta si è limitata ad allegare il proprio adempimento, senza, tuttavia, provare che durante le giornate di sciopero il servizio era, comunque, stato garantito; che era stato eseguito il diserbo, il ripristino dell'attrezzatura, la raccolta dei rifiuti in discarica; che le percentuali di raccolta differenziate erano state parzialmente rispettate. 11. Né possono valere ad escludere l'imputabilità degli inadempimenti alla società opposta, l'asserita carenza tecnica degli impianti di smaltimento dei rifiuti, il comportamento negligente degli utenti, la presenza di discariche abusive da bonificare e la mancata attività di controllo da parte dell'opponente, in quanto dette circostanze oltre ad essere allegate genericamente, risultano sfornite di corredo probatorio, non potendo assumere a tal fine rilevanza le missive allegate da parte opposta, che si limitano a comunicare il mancato conferimento dell'organico, la presenza di discariche abusive e i mancati conferimenti dei RSU, senza addurre alcuna prova al riguardo. Per quanto riguarda il procedimento previsto dagli artt. 19 e 20 del capitolato speciale di appalto, si rileva che l'art. 19 è relativo alle

penali da applicare in caso di violazione delle obbligazioni contrattuali, mentre l'art. 20 è dedicato specificamente alla raccolta differenziata. Orbene, in merito alla penale applicata per il mancata esecuzione del diserbo, si segnala che non risulta rispettato l'art. 19, in quanto non vi è in atti prova della comunicazione mensile del riepilogo della penale irrogata; pertanto, la penale per il diserbo non può essere applicata. Tuttavia, atteso che la stessa risulta pari alla somma di € 250,00, il relativo mancato riconoscimento non determina l'inammissibilità dell'eccezione di cui all'art. 1460, in quanto i rispettivi inadempimenti mantengono il carattere della proporzionalità. Per quanto riguarda l'art. 20 del CSA, si segnala che le prescrizioni imposte dallo stesso risultano rispettate, in quanto ai fini dell'applicabilità della penale detta disposizione non prevede alcuna comunicazione, che, comunque, è stata eseguita con la nota del 16.02.2016, ritualmente ricevuta dall'opposta, come rilevato in precedenza. Né viene allegata da parte opposta l'omessa decurtazione della stessa dai pagamenti dovuti per ciascun anno di servizio e a consuntivo alla fine dell'anno. 12. Per tali ragioni, l'opposizione va accolta e il decreto ingiuntivo va revocato, risultando assorbite tutte le altre contestazioni di parte opponente. 13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo secondo i criteri e le tariffe di cui al d.m. 10.3.2014 n. 55, in rapporto allo scaglione di riferimento in relazione all'effettivo valore della causa, con applicazione dei valori minimi in considerazione del valore della lite prossimo alla soglia minima dello scaglione di riferimento.>>

§ 4. – Ha proposto appello il *Parte_1* formulando tre motivi di gravame, di seguito illustrati; rassegnava le seguenti conclusioni:<< Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, in accogliendo del gravame ed in riforma della sentenza del Tribunale di Castrovillari n. 1587/2023 del 06.11.2023: - in via preliminare accogliere l'eccezione di difetto di *ius postulandi* per le ragioni dedotte in narrativa e per l'effetto dichiarare

inammissibile l'opposizione spiegata; - nel merito, rigettare l'opposizione perché infondata in fatto ed in diritto per i motivi esposti in narrativa e per l'effetto confermare la domanda di pagamento di cui al decreto ingiuntivo opposto pari ad Euro 1.081.125,07 oltre interessi. Con vittoria di spese e compensi di lite.>>

§ 4.1 – Si costituiva il *Controparte_1* per resistere all'impugnazione di cui chiedeva il rigetto. Rassegnava le seguenti conclusioni: <<Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, *contrariis reiectis*, per le ragioni esposte, rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto, con conseguente conferma della pronuncia di primo grado e con il favore delle spese e dei compensi di entrambi i gradi del giudizio.>>

§ 4.2 – Il CI sciogliendo la riserva assunta all'udienza di prima comparizione e provvedendo ai sensi dell'art. 352 c.p.c., rinviava la causa all'udienza del giorno 22 novembre 2027 per la rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i seguenti termini perentori: 1) termine di 60 giorni prima dell'udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni; 2) termine di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali; 3) termine di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito di note di replica.

§ 4.3 – Con decreto presidenziale del 5 maggio 2026 veniva disposta la riassegnazione della causa, l'anticipazione dell'udienza suddetta al 10/06/2026 con assegnazione di nuovi termini ridotti per il deposito degli atti conclusivi e la sostituzione dell'udienza ex art. 127 ter c.p.c. con note di trattazione scritta.

§ 4.4 –Le parti hanno depositato le note nei termini assegnati nelle date acquisite al fascicolo telematico.

§ 4.5 – Hanno depositato note scritte sostitutive dell'udienza i difensori delle parti che hanno concluso riportandosi.

§ 4.6– La causa veniva trattenuta in decisione.

§ 5. – i motivi di gravame

§ 5.1 – Con il primo motivo titolato: <<difetto di ius postulandi>> l'appellante lamenta la carenza e l'illogicità della motivazione nella parte in cui il Tribunale ha affermato la presenza di <<deleghe alla partecipazione al presente giudizio che sono idonee a conferire al procuratore di parte opponente il potere di rappresentanza sostanziale e processuale non essendo necessaria la delibera della giunta comunale salvo diversa previsione dello statuto, neanche allegata da parte convenuta>>. Sosteneva che la motivazione si poneva in contrasto con i principi di diritto enunciati da Cass. n. 117433/2012 che aveva affermato il principio in base al quale il difetto di ius postulandi sussiste qualora il soggetto costituito in giudizio sia diverso dall'effettivo titolare del diritto e non sia a lui espressamente conferita la rappresentanza processuale ex art. 75 c.p.c. ovvero 77 c.p.c. Richiamava, altresì, i principi enunciati da Cass. SU n. 4666/1998 e rappresentava che i presupposti necessari non erano riscontrabili nel caso di specie per difetto di delibera da parte del *Controparte_1* con conseguente inammissibilità dell'opposizione in quanto proposta da difensore privo di ius postulandi.

§ 5.2 – Con il secondo motivo titolato: << inammissibilità della memoria di replica>> l'appellante eccepisce l'inammissibilità della memoria di replica depositate dal *Controparte_1* a seguito di comparsa conclusionale di sole due pagine in cui si riportava alle precedenti deduzioni ed argomentazioni. Significava che la memoria di replica non solo conteneva nuove eccezioni, ma introduceva un nuovo thema decidendum, con argomentazioni mai in precedenza svolte.

§ 5.3 – Con il terzo motivo titolato: <<illogicità, erronea motivazione e vizio di ultra o extra petizione della sentenza in merito alla riqualificazione dell'eccezione di controparte come eccezione di inadempimento.>>

l'appellante impugna il passo motivazionale con cui il Tribunale ha qualificato le difese del *Controparte_1* quale eccezione riconvenzionale. Sosteneva che il primo giudice, così statuendo, era incorso nel vizio di ultra o extra petizione <<poiché alcuna domanda riconvenzionale >> era stata mai avanzata da parte dell'opponente; che il vizio sussisteva poiché il Tribunale aveva alterato gli elementi obiettivi dell'azione ed emesso un provvedimento diverso da quello conteso (cfr. pag. 10 appello). Sosteneva di aver dimostrato la fonte negoziale da cui promanava la richiesta di pagamento del credito residuo e di aver dedotto l'inadempimento del *CP_1* che non aveva ottemperato alle proprie obbligazioni rivenienti nel contratto di appalto nonostante il puntuale adempimento da parte di essa *Parte_1* in merito al servizio appaltato, dando così piena attuazione al principio di diritto enunciato da Cass. SU n. 13533/2001. Evidenziava che il Tribunale, decidendo in modo irragionevole, contraddittorio ed illogico (cfr. pag. 12 atto di appello) aveva statuito che: <<l'eccezione della parte opponente va qualificata quale eccezione di inadempimento ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.>>. Sosteneva (pag. 13 atto di appello) che alcuna eccezione di inadempimento era mai stata sollevata dall'Ente né essa era desumibile dagli atti; deduceva che il [...] *CP_1* nel corso del contatto di appalto, durato sei anni e prorogato, non aveva mai contestato inadempienze ad essa *Parte_1* inadempienze che venivano dedotte, per la prima volta, nell'atto di opposizione per sottrarsi al pagamento del saldo; precisava che: <<alcuna volontà contraria all'adempimento è mai stata espressa dalla *Pt_1* in quanto mai alcuna contestazione e richiesta in tal senso è mai pervenuta alla *Pt_1* da parte del *Controparte_1* nel corso del contratto>> (pag. 15 atto di appello). Deduceva che la motivazione era illogica anche nella parte in cui il Tribunale aveva attribuito valore di contestazione di inadempimento all'unica missiva prodotta dall'Ente quale prova dell'inadempimento di essa *Pt_1*

Lamentava che il Tribunale aveva omissso di valutare la copiosa documentazione versata in atti da essa ingiungente -opposta, atta a contrastare le contestazioni avanzate dal CP_1 ribadiva che si trattava di 1562 pagine di documenti e che la missiva del CP_1 veniva contrastata con le missive di essa Pt_1 del 26 febbraio 2016 e del 4 aprile 2016 nonché del 19 aprile 2016. Precisava (pag. 16 atto di appello) che le contestazioni del CP_1 riguardavano: <a) il ribaltamento dei costi per lo smaltimento della frazione organica dei rifiuti urbani, b) le penali per mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata, c) le trattenute per lo sciopero degli addetti al servizio, d) il ribaltamento dei costi per il ripristino delle attrezzature nel centro di raccolta dopo verbale di riconsegna, e) il ribaltamento dei costi per la rimozione dei rifiuti depositati nel centro di raccolta, f) le penali per mancata esecuzione del diserbo stradale>> a cui essa Pt_1 con le 1562 pagine e le missive indicate aveva replicato dimostrando di aver ottemperato alle proprie obbligazioni afferenti allo smaltimento della frazione organica sollecitando maggior controllo da parte dell CP_3 sulle modalità di conferimento da parte degli utenti (doc. 8.1 anno 2011, doc. 10 anno 2013, doc. 11 anno 2014 e doc. 11.2. anno 2014; aveva segnalato all'Ente la presenza di discariche abusive ed aveva sollecitato il controllo e l'intervento da parte del CP_1 (doc. 8.2 anno 2011, doc. 9 anno 2012, doc 10 anno 2013); aveva evidenziato il blocco dei conferimenti disposto dal Commissario per l'Emergenza Ambientale della Regione Calabria Comune (doc. 8.2 anno 2011, doc. 9 anno 2012, doc 11 anno 2014); aveva prodotto relazioni dettagliate al CP_1 circa l'esatto adempimento del servizio per le annualità 2011-2015 senza ricevere contestazioni. Precisava di aver addirittura indicato al CP_1 i nominativi delle utenze e degli Enti che non effettuavano in modo corretto la differenziazione dei rifiuti, sollecitando l'intervento dell'Ente; di aver comunicato all'Ente di aver raccolto e smaltito anche i rifiuti abbandonati lungo le strade cittadine e

sollecitato maggior controllo; di aver provveduto alla bonifica delle zone interessate da discariche abusive; di aver sollecitato i cittadini e l'Ente a sporgere denuncia-querela alla Procura della Repubblica per le condotte di abbandono di rifiuti costituenti reato; che aveva fronteggiato il pagamento degli straordinari agli operai impegnati nei servizi di bonifica delle discariche abusive e di abbandono di rifiuti lungo le strade; che aveva adempiuto alla richiesta del CP_1 di diserbo stradale. Ribadiva che tutta la documentazione prodotta attestava che il servizio era stato puntualmente adempiuto da parte di essa società e (pag. 23 atto di appello) documentava che alla fine dell'anno 2010 per i servizi svolti e mai contestati vantava nei confronti del Controparte_1 un credito di € 801.855,00; nel 2011 di € 1.166.822,70; nel 2012 di € 1.656.409,05; nel 2013 di € 1.590.926,51; nel 2013 di € 1.552.527,63 e nel 2015 di € 1.166.864,62. Sosteneva che il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti annualmente era imputabile al CP_1 dal momento che solo l'Ente poteva intervenire in via preventiva e/o repressiva nei confronti degli utenti del servizio e che (cfr. pag. 26) << a fronte di un comprovato e documentato conferimento differenziato da parte dell'utenza che raggiunga e superi le percentuali minime di legge, il gestore non garantisca a sua volta una raccolta parimenti differenziata potrà ipotizzarsi una responsabilità contrattuale a carico di quest'ultimo. In caso contrario, la previsione di una responsabilità oggettiva a carico del gestore per il mancato raggiungimento delle percentuali minime di raccolta differenziata appare illogica oltre che ingiustamente vessatoria in quanto in mancanza di una adeguata pianificazione sovraordinata e di un penetrante esercizio del potere di controllo amministrativo non può ragionevolmente essere garantito il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata >> Che nulla era stato contestato, che non era stato inviato il riepilogo delle penali mensili irrogate e tale comportamento del CP_1 era rilevante ai fini della decisione della causa dal momento che l'art. 20 del contratto prevedeva:

<< “Alla fine di ogni anno di servizio verrà infine verificata la percentuale di raccolta differenziata raggiunta. Qualora detto quantitativo risultasse inferiore alla percentuale prevista dall’art. 7 verrà applicata una penale pari all’importo risultante dalla seguente formula: Kg mancanti per il raggiungimento dei limiti di Legge x € 0,19 al Kg, da sommare al costo delle eventuali penali di legge che il Controparte_1 dovesse sostenere. Tale penale verrà decurtata dai pagamenti dovuti per ciascun anno di servizio e a consuntivo alla fine dell’anno”.>> e l’art. 19 prevedeva: << “La violazione degli obblighi contrattuali, rilevata con le modalità indicate, sarà contestata alla ditta interessata per iscritto, anche a mezzo fax o tramite e-mail, con l’indicazione della penalità applicabile e con l’invito a far pervenire, entro 7 giorni dalla ricezione, eventuali giustificazioni a discarico. La giustificazione. Presentata entro il termine indicato, potrà essere accolta con la revoca della contestazione, oppure respinta con la comminazione della penale, ad insindacabile giudizio del Controparte_1 In caso di mancata presentazione della giustificazione entro il termine indicato, sarà applicata dal Controparte_1 la penale a carico della ditta senza ulteriori comunicazioni. Alla ditta sarà comunicato mensilmente un riepilogo delle penali irrogatele ed il relativo importo verrà trattenuto al primo pagamento utile successivo.>>, con la conseguenza che alcuna penale poteva venir applicata. Rappresentava che non poteva esservi proporzionalità tra la penale di 250 euro per il mancato diserbo e gli euro 1.081,125,07 dovuti dal CP_1 per il servizio di cui aveva beneficiato ed invero il Tribunale sul punto nulla aveva motivato. Sottolineava (a pag. 29) che:<< Il CP_1 opponente in definitiva non ha contestato l’esecuzione del servizio da parte della Parte_1 né le fatture relative al servizio reso ma, unicamente, l’applicabilità di penali illegittime, non dovute ed il cui ammontare, determinato unilateralmente e senza il necessario contraddittorio tra le parti, si contestava integralmente. Ciò premesso, non si comprende l’atteggiamento

processuale del *CP_1* il quale assume di essere creditore nei confronti della *Parte_1* senza chiedere l'accertamento di tale credito né la condanna della opposta al pagamento della somma pretesa, da compensare con il credito posto alla base del decreto ingiuntivo.>>

§ 6 – L'analisi dei motivi

§ 6.1 – il primo motivo non è fondato

Il Tribunale ha richiamato il principio di diritto secondo il quale nel nuovo ordinamento delle autonomie locali competente a conferire la procura alle liti al difensore è il Sindaco, non essendo necessaria la delibera di autorizzazione della giunta Comunale, salvo che questa non sia prevista dallo Statuto. Il Tribunale ha evidenziato che l'opposto *Parte_1* non aveva dimostrato che lo Statuto del *Controparte_1* prevedesse la necessità di detta delibera.

Osserva la Corte, in primo luogo, che con il motivo in esame l'appellante non attinge il passo motivazionale con cui il Tribunale ha escluso che nel caso di specie lo Statuto escludesse la riserva del Sindaco.

Quanto al principio affermato ed applicato dal Tribunale si osserva che trattasi di giurisprudenza consolidata (tra le tante Cass. n. 5802/2016)

Va poi osservato che la motivazione di prime cure è aderente alle risultanze processuali nella parte in cui il Tribunale ha riscontrato che sono presenti in atti le deleghe alla partecipazione al presente giudizio. Nel motivo in esame l'appellante censura genericamente la motivazione. Al riguardo si osserva che nel fascicolo di parte di primo grado del *Controparte_1* figura la

nota protocollo n.120 Uff. Gab. del 23.07.2018 con cui il Sindaco

Ritenuto doversi costituire nei giudizi davanti il Tribunale di Castrovillari al fine di sostenere le difese dell'Ente.

Rilevato che il Comune di Castrovillari, per i procedimenti di cui all'oggetto può stare in giudizio avvalendosi per la propria difesa e rappresentanza in giudizio anche di funzionari appositamente delegati.

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 17 del 28/1/2016 di conferimento incarico legale all'avvocato Carmine Marini dipendente comunale.

Visto il Decreto legislativo 18/agosto /2000 n.267 e successive modificazioni e integrazioni.

Visto il vigente statuto comunale.

Visto l'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DELEGA

Il funzionario dell'Ente Avv. Carmine Marini, in forza all'Ufficio avvocatura, a stare in giudizio presso il Tribunale di Castrovillari nella vertenza opposizione a decreto ingiuntivo **Femotet spa / Comune di Castrovillari**

Il giudizio di opposizione risulta, pertanto, proposto da difensore, l'avv.to Carmine Marini, munito di ius postulandi e quindi l'opposizione a decreto ingiuntivo è ammissibile. A tale difensore, dipendente del **CP_1** sono succeduti nel corso del giudizio altri dipendenti comunali sempre appartenenti all'ufficio legale dell'Ente, in virtù di delega del Sindaco.

§ 6.2 – il secondo motivo è inammissibile

L'appellante eccepisce l'inammissibilità del deposito di memoria di replica, contenente nuove allegazioni, dopo il deposito di comparsa conclusionale di sole due pagine nella quale il **CP_1** si era riportato alle primigenie difese.

Osserva la Corte, in primo luogo, che la Suprema Corte ha enunciato il principio opposto avendo escluso che: << nel processo civile, una volta rimessa la causa in decisione la parte può depositare la memoria di replica prevista dall'art. 190 c.p.c. anche se prima non ha depositato la comparsa conclusionale, non essendovi alcuna norma nel codice di rito che condizioni il diritto di replica all'avvenuta illustrazione delle proprie difese mediante la detta comparsa. >> (Cass. n. 2976/2020). Nel caso

in esame il difensore del **CP_1** ha depositato sia la comparsa conclusionale che la nota di replica, ma quel che rileva - e che l'appellante non ha dedotto – è che il Tribunale sia pervenuto alla decisione della causa in senso sfavorevole al **Parte_1** per il fatto di aver recepito deduzioni ed eccezioni nuove sollevate dal **CP_1** nella memoria di replica. Va rammentato che l'impugnazione è rivolta alle statuizioni contenute in sentenza e non già negli atti di parte di primo grado.

§ 6.3 – il terzo motivo è in parte inammissibile ed in parte infondato

Il ricorso monitorio risulta fondato sui contratti: 1) n. 7 del 4/2/2010 (registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Castrovillari il 16/2/2010 al n. 60 serie 1), prorogato con determina n. 9 del 30/04/2015, con determina n. 72 del 31/07/2015 e con determina n. 201 del 31/12/2015 e relativo al servizio di igiene urbana; 2) rep. n. 147 del 24/7/2014 registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Castrovillari il 01/08/2014 al n. 977 serie 1 relativo al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Il credito è documentato da fatture, registrate, comunicate e rimaste impagate nonostante i solleciti.

Con l'atto di opposizione il **Controparte_1** ha dedotto che: << La **Parte_1** non solo non accredita alcunché nei confronti del [...] **CP_1** quanto piuttosto è debitrice di oltre 70.000,00 euro per quanto si dirà dettagliatamente oltre. La vicenda, lunga perché lungo è stato il rapporto contrattuale tra le parti, si è chiusa con la dettagliata relazione regolarmente notificata alla **Pt_1** sulla reale dinamica dei rapporti dare ed avere inviata tramite pec con prot. n. 27515 del 9/12/2016 (doc. 2). L'unica contabilità certa, incontestata, che definisce i rapporti tra le parti, è quella notificata e prodotta come doc. 2. La ricostruzione della vicenda è riportata nella nota prodotta come doc. 2 che sulla base dei contratti di servizio rep.n.7 del 4/2/2010 (doc. 3) e rep. n. 147 del 24/7/2014 (doc. 4), indica i diritti e i

doveri delle parti. La *Parte_1* ha omesso di considerare completamente la parte relativa agli oneri sulla stessa gravanti, non assolti, che ha determinato i crediti analiticamente descritti. In particolare, nella nota prodotta come doc. 2 e con i richiami agli obblighi contrattuali non assolti dalla *Parte_1* per un importo di € 71.175,91.>>

L'opponente ha poi esplicitato che gli inadempienti al contratto in cui era incorsa *Parte_1* e che avevano consentito di annullare la sua pretesa creditoria verso il *Controparte_1* e dato luogo al credito di detto Ente nei suoi confronti era dato: a) il ribaltamento dei costi per lo smaltimento della frazione organica dei rifiuti urbani, b) le penali per mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata, c) le trattenute per lo sciopero degli addetti al servizio, d) il ribaltamento dei costi per il ripristino delle attrezzature nel centro di raccolta dopo verbale di riconsegna, e) il ribaltamento dei costi per la rimozione dei rifiuti depositati nel centro di raccolta, f) le penali per mancata esecuzione del diserbo stradale.-

Tanto premesso, osserva la Corte che il motivo in esame è inammissibile nella parte in cui lamenta che il Tribunale ha statuito ultra e/o extra petita << perché alcuna domanda riconvenzionale è mai stata avanzata da parte opponente>> e nella parte in cui non si è accorto che << le contestazioni>> (del *...* *Controparte_1* <<sono state mosse soltanto all'esito della risoluzione del contratto di appalto per sottrarsi al pagamento e non sono mai state contestate inadempienze alla *Parte_1* nel corso di tutta la durata dell'appalto di oltre 6 anni.>>

Invero, il motivo non si confronta con la motivazione di prime cure che, dunque, non censura in modo pertinente.

Va evidenziato, al riguardo, che il Tribunale non ha qualificato le difese del *Controparte_1* come domanda riconvenzionale, ma quale eccezione ex art. 1460 cod. civ., exceptio inadimpleti contractus, con effetti sospensivi

della propria obbligazione di pagamento avendo l'opponente dedotto la sussistenza dell'inadempimento anche di *Pt_1* alle proprie obbligazioni e di entità tale da giustificare la dilazione da parte del *CP_1* della propria prestazione, definita come non dovuta in ragione del maggior credito complessivamente vantato.

Il Tribunale ha esercitato il proprio potere-dovere di qualificazione delle difese della parte contenute nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo avendo chiarito che l'eccezione suddetta, sebbene non rilevabile d'ufficio, non necessitava di formule sacramentali ed il giudice era chiamato a valutarla ogniqualvolta dal contenuto delle difese emergesse, in maniera inequivoca, la volontà della parte di volersene avvalere per giustificare il proprio inadempimento.

Trattasi di statuizione che è conforme ad indirizzo giurisprudenziale consolidato: << né la stessa richiede l'adozione di forme speciali o formule sacramentali, essendo sufficiente che la volontà della parte di sollevarla sia desumibile, in modo non equivoco, dall'insieme delle sue difese, secondo un'interpretazione del giudice di merito che, se ancorata a correnti canoni di ermeneutica processuale, non è censurabile in sede di legittimità>> (cfr. Cass. n. 1214 del 2017, Cass. 15807/2021).

Osserva la Corte che non si confronta con la motivazione di prime cure nemmeno la censura che detta eccezione sia stata sollevata per la prima volta dal *Controparte_1* solo per sottrarsi al pagamento, una volta ricevuta la notifica del decreto ingiuntivo. Invero, il Tribunale ha evidenziato che il *Controparte_1* già in via stragiudiziale aveva notiziato *Pt_1* [...] circa il mancato pagamento da parte di esso Ente delle fatture a causa dell'inadempimento di *Parte_1* giusta nota del 16.02.2016.

Osserva la Corte che anche con riguardo a detta questione la motivazione del giudice di prime cure è aderente alle risultanze processuali. Tanto si evince

dal contenuto dell'atto di opposizione, sopra trascritto per la parte di interesse e dal contenuto del documento 2 allegato dal quale emerge chiaramente che risulta contestato il credito richiesto da **Pt_1**

Si comunica che, dalla contabilità dello stato finale del servizio e dall'elenco delle fatture presenti in atti, i crediti richiesti da Codesta società, ammontano ad € 990.555,18. Tali crediti non risultano, nella loro interezza, certi ed esigibili in quanto sussistono, per le fatture n. 332/2014 e 333/2014, relative alle somme richieste a titolo di " incremento Istat" e per le fatture n. 95/2015, 22/2015, 169/2014, 58/2014, 61/2014, 59/2014, relative agli interessi legali dovuti al ritardato pagamento, degli errori di calcolo.

e risulta dedotto il maggior credito spettante al **CP_1** per l'inadempimento di detta società:

A fronte di tali crediti, le somme dovute da Codesta società in favore di questa stazione appaltante, a detrarre dagli stessi, a titolo di trattenute previste contrattualmente, ribaltamento dei costi per lo smaltimento della frazione organica dei RU, penali dovute per il mancato raggiungimento delle percentuali di raccolta differenziata, costi di ripristino delle attrezzature presso l'"isola ecologica" dopo il verbale di riconsegna e costi di manutenzione degli automezzi concessi in comodato d'uso, ammontano ad € 962.266,18. Dette somme sono meglio specificate nei prospetti seguenti ed allegati:

- a) prospetto delle fatture presentate da codesta società ed acquisite in atti;
- b) prospetto delle somme dovute a titolo di trattenute e penali.

Per tutto quanto sopra detto, si resta in attesa delle note di credito richieste, al fine di poter approvare la contabilità dello stato finale del servizio in oggetto.
Si resta comunque a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

La sentenza di primo grado va, quindi, confermata nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto che, sulla base degli atti, risultasse in modo univoco che la parte opponente aveva inteso sollevare l'eccezione di inesatto adempimento di controparte.

Tanto chiarito, si osserva che il Tribunale ha, di seguito, esaminato i principi che presiedono alla ripartizione dell'onere della prova allorché la parte evocata per il pagamento sollevi l'eccezione ex art 1460 cod. civ.; ha evidenziato che l'eccezione riportava in maniera analitica gli inadempimenti contestati a **Pt_1** e che questa si era difesa genericamente sui propri inadempimenti ed aveva allegato, in maniera altrettanto generica, circostanze atte a giustificare gli stessi, tutte imputabili al **CP_1** per la mancata attività di controllo sugli utenti e sulle violazioni commesse da costoro (abbandono rifiuti, formazione discariche abusive, conferimenti di rifiuti nella raccolta

differenziata in maniera non conforme), ravvisando, in esito alla valutazione comparativa tra gli inadempimenti suddetti, il carattere della proporzionalità.

Osserva la Corte che anche tali passi motivazionali, in iure, sono conformi all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità. Invero, i presupposti affinché possa operare il disposto dell'art. 1460 c.c. sono: 1) un vincolo contrattuale sinallagmatico, in virtù del quale ogni parte è tenuta all'adempimento della propria prestazione nei confronti dell'altra, in quanto l'adempimento di ciascuna trova la sua ragione giustificatrice nello stesso vincolo contrattuale; 2) l'inesatto o totale inadempimento di una parte, che giustifica il rifiuto dell'altra di adempiere alla propria prestazione; 3) la proporzione oggettiva dei rispettivi inadempimenti, avuto riguardo all'equilibrio sinallagmatico ed all'obbligo di comportarsi secondo buona fede, tenuto conto dell'interesse della controparte all'esecuzione del contratto.

Va ricordato, inoltre, che la relativa eccezione è opponibile non solo in caso di inadempimento, bensì anche in caso di inesatto adempimento, giacché il non esatto adempimento, determinando l'alterazione del sinallagma contrattuale, legittima la riduzione del corrispettivo, ovvero della controprestazione gravante sul Controparte_1 fino ad annullarla in virtù del maggior credito vantato.

Il Tribunale ha argomentato con puntualità circa il fatto che è necessario che l'eccezione venga sollevata in buona fede poiché la sospensione di cui all'art. 1460 cod. civ. non ha effetti liberatori del pagamento, ma solo sospensivi. Non va sottaciuto che l'eccezione costituisce un mezzo di autotutela che attiene alla fase esecutiva del contratto e non mira, come la risoluzione, allo scioglimento del vincolo e consente a chi abbia vanamente atteso l'esatto adempimento della prestazione contrattuale dovutagli, di rifiutare l'adempimento della propria prestazione sino a quando il contraente infedele non adempia od offra di adempiere la propria.

La giurisprudenza di legittimità con indirizzo risalente, ma sempre attuale perché consolidato ha chiarito che: <<Al fine di stabilire la legittimità dell'*exceptio inadimpleti contractus* e in definitiva la buona fede di chi solleva l'eccezione deve farsi riferimento all'epoca in cui questa è posta onde non rilevano gli avvenimenti successivi>> (tra le tante Cass. n. 4624/1987, più recentemente Cass. n. 36295/2023). L'altro principio cardine da osservare nell'indagine volta ad accertare la sussistenza del requisito della buona fede, è che la giustificazione del rifiuto ad adempiere sia stato reso noto tempestivamente alla controparte oppure solo in occasione del giudizio da quest'ultima instaurato per ottenere il pagamento e, quindi, non durante lo svolgimento dei tentativi compiuti per ottenere la spontanea, corretta ed esatta esecuzione del contratto.

Osserva il Collegio richiamando principi costantemente enunciati dalla Suprema Corte che:<< L'istituto previsto dall'art. 1460 c.c. è soggetto alla condizione che il rifiuto di adempiere, opposto da chi solleva l'eccezione di inadempimento, non sia contrario a buona fede "avuto riguardo alle circostanze", laddove il concetto di buona fede deve essere inteso in senso oggettivo, cioè, deve trattarsi di una condotta qualificabile come corretta alla stregua dell'*idem sentire commune*. Per stabilire in concreto se l'eccezione di inadempimento sia stata sollevata in buona fede oppure no, il giudice di merito deve verificare se la condotta della parte inadempiente, avuto riguardo all'incidenza sulla funzione economico-sociale del contratto, abbia influito sull'equilibrio sinallagmatico dello stesso, in rapporto all'interesse perseguito dalla parte, e perciò abbia legittimato, causalmente e proporzionalmente, la sospensione dell'adempimento dell'altra parte (ex multis, Sez. 1, Sentenza n. 2720 del 04/02/2009, Rv. 606502 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 16822 del 10/11/2003, Rv. 567989 - 01). Anche per l'eccezione di inesatto adempimento (*exceptio non rite adimpleti contractus*), il giudice deve accertare l'esistenza dell'inadempimento anche dell'altra parte e la

proporzionalità tra i rispettivi inadempimenti, da valutare non in rapporto alla rappresentazione soggettiva che le parti se ne facciano, bensì in relazione alla situazione oggettiva (Cassazione civile sez. VI, 26/05/2022, n.17020). L'opponibilità dell'eccezione di inadempimento prescinde invece dalla sussistenza della buona fede in senso soggettivo, cioè dell'ignoranza di ledere l'altrui diritto (così già Cass. 2.10.1951 n. 2595; in seguito nello stesso senso, Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 1308 del 21/02/1983, Rv. 426104 - 01, ove il tema è ampiamente trattato; Cass. Civ, Sez. 2 -, Ordinanza n. 21315 del 14/09/2017, Rv. 645426 - 01; Sez. L, Sentenza n. 11430 del 16/05/2006, Rv. 589056 - 01; Sez. 3, Sentenza n. 1690 del 26/01/2006, Rv. 587847 - 01). L'exceptio inadimpleti contractus non può mai avere effetti liberatori, ma solo effetti sospensivi, rientrando nel più generale contesto dell'autotutela e delle eccezioni che il contraente può opporre al fine di garantirsi nei confronti di possibili futuri inadempimenti della controparte. L'eccezione di inadempimento, infatti, legittima la dilazione temporanea della prestazione, che può condurre alla risoluzione del contratto, liberando l'eccepiante dalla sua prestazione; se l'inadempimento cessa, viene meno il diritto di autotutela dell'eccepiante, il quale sarà obbligato all'adempimento mentre se l'inadempimento che ha provocato l'eccezione non esisteva, sarà l'eccepiante ad essere tenuto all'adempimento.>> (così in motivazione Cass. n. 36295/2023)

In proposito, va rammentato che in materia di inadempimento, costituisce vizio di sussunzione per falsa applicazione dell'art.1460 c.c. ritenere legittimamente sollevata l'eccezione di inadempimento da parte di chi, a fronte di un adempimento parziale, rifiuta per intero di adempiere la propria obbligazione, nonostante abbia goduto della prestazione, tenendo conto dell'interesse perseguito dalle parti (Cass. Civ., Sez. III, 29.3.2019, n.8760).

Ove l'eccezione ex art. 1460 cod. civ. risulti sollevata in totale assenza di buona fede viene meno il diritto di autotutela dell'eccepiante che è quindi tenuto ad adempiere alla propria obbligazione di pagamento.

Ebbene, nel caso di specie il *Controparte_1* nella fase stragiudiziale che ha coinvolto le parti nell'anno 2016 con intenso scambio epistolare, oltre alla missiva del 16 febbraio 2016 e facendo espressamente seguito alla stessa, ha comunicato a controparte con la missiva del 9 dicembre 2016 - rispondendo alle note di *Parte_1* del 26 febbraio 2016, 4 aprile 2016, 11 aprile 2016, 19 aprile 2016, 6 maggio 2016 e 9 maggio 2016 – che le somme accreditate dal *Pt_1* come da fatture, erano pari ad € 1.032.103,89; che per una parte di queste gli importi venivano contestati (per errori sul tasso di interesse applicato, per somme indicate diverse rispetto all'impegno di spesa ecc.) con un credito finale di € 875.420,35, chiarendo che: << a fronte dei suddetti crediti codesta società ha una posizione debitoria verso questa stazione appaltante pari ad € 946.596,26.>> ed indicava, conformemente alla nota del 16 febbraio 2016 gli addebiti di inadempimento.

Il motivo in esame va disatteso nella parte in cui addebita al primo giudice di non aver preso inconsiderazione la documentazione versata in atti da essa ingiungente-opposta data dalle n. 1562 pagine (documenti da 6 a 12) posto che il Tribunale ha esaminato sia le risposte fornite da *Parte_1* alle contestazioni del *CP_1* che la documentazione sottesa a detto carteggio, giudicando generiche le prime e insufficiente la seconda posto che: << le missive allegate da parte opposta che si limitano a comunicare il mancato conferimento dell'organico, la presenza di discariche abusive e i mancati conferimento del RSU senza addurre prova al riguardo>>. Si osserva che, sul punto, la motivazione di prime cure viene contrastata sempre genericamente con richiamo al proprio adempimento facendo leva sul fatto che alcuna contestazione risulta formulata per iscritto nel corso del contratto di appalto,

durato sei anni. Trattasi di argomentazione che non scalfisce la motivazione di prime cure posto che onerato della prova risulta essere il *Parte_1* essendo fondata e legittima l'eccezione ex art. 1460 cod. civ. sollevata dal *CP_1* Il Tribunale ha esaminato tutte le censure per ritenere fondata solo quella relativa al diserbo della quale, tuttavia, ha statuito l'irrelevanza in ragione della assoluta modestia dell'importo da espungere (pari a € 250,00) che anche ove espunto lascerebbe i rispettivi inadempimenti << mantengano il carattere della proporzionalità.>>

Il credito dell'appellante va perciò escluso in quanto non provato a valle delle contestazioni mosse dal *Controparte_1* incombendo l'onere probatorio sul *Parte_1* .

§ 7. – Il rigetto dell'appello comporta la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di parte appellata in applicazione dell'ordinario criterio della soccombenza. Esse vengono liquidate sulla base dello scaglione di valore della causa (fino a € 2.000.000,00) nei valori minimi idonei a ristorare l'attività difensiva per tutte le fasi, Quanto agli accessori trattandosi di causa patrocinata dai difensori dell'avvocatura interna dell'Ente spettano gli oneri riflessi nella misura e sulle voci come per legge (cfr. Cas., n. 3592/2023)

Osserva la Corte che il *Parte_1* è privo di fondi, come attestato dal GD: << Letta l'istanza del curatore con la quale evidenzia la mancanza di fondi nella procedura e contestualmente richiede l'attestazione di cui all'art. 144 DPR 115/2002 e l'autorizzazione a proporre appello avverso la Sentenza n. 1587/2023 pubbl. il 06/11/2023, RG n. 2240/2018, Repert. n. 1689/2023 del 06/11/2023 emessa dal TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI; rilevato che il Curatore ha evidenziato che la presente procedura fallimentare dispone di attivo, ma presumibilmente insufficiente a coprire le spese per il compenso che spetterà al difensore, ovvero al pagamento di tutti i creditori

prededucibili al momento esistenti e prevedibili (curatore, ausiliari del giudice, altri difensori.>> AUTORIZZA Le azioni legali richieste dal Curatore, con il patrocinio del difensore indicato in istanza; ATTESTA che non è disponibile il denaro necessario per le spese, ai sensi dell'art. 144 DPR 115/2002, onerando il curatore di relazionare nel caso di eventuale mutamento dell'attivo.>>

§ 8. – Il rigetto dell'appello comporta la declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.p.r. n. 115/2002, dell'obbligo dell'appellante di pagare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, restando demandate in sede amministrativa le verifiche sull'effettiva sussistenza dell'obbligo di pagamento (cfr. Cass. n. 26907/2018, Cass. n. 13055/2018).

PQM

La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal [...] *Parte_1* nei confronti del *Controparte_1* contro la sentenza resa tra le parti dal Tribunale di Castrovillari n. 1587/2023 pubblicata in data 06/11/2023, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:

1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma l'impugnata sentenza;
2. condanna l'appellante alla rifusione delle spese di lite in favore di parte appellata che liquida in € 17.002,00 per compensi, oltre rimborso forfetario e oneri riflessi nella misura e sulle voci come per legge;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, DPR 115/2002 per porre a carico dell'appellante l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto, in ragione dell'attestazione ai sensi dell'art. 144 DPR 115/2002.

Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Catanzaro
sezione Seconda del giorno 26 giugno 2026.

Il Presidente est.

dott.ssa Claudia De Martin